



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA Luglio 2015

Articolo 1 (Oggetto e termini)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità con le quali gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Firenze contribuiscono alle spese della loro formazione.
2. Alla contribuzione indicata dal presente regolamento devono essere aggiunti, quando dovuti, gli importi che gli studenti sono tenuti a versare allo Stato (tasse erariali) e alla Regione Toscana per il diritto allo studio (tassa DSU), secondo le modalità e con gli importi previsti dagli enti percettori.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2015/2016, sostituiscono quelle dei regolamenti precedenti e restano in vigore fino a nuove modifiche o aggiornamenti.
4. Nel presente regolamento per "Accademia" si intenderà l'Accademia di Belle Arti di Firenze e per "Consiglio di amministrazione" il suo Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 (Importi)

1. Il contributo annuale onnicomprensivo è pari a euro 1.800,00 (milleottocento). E' dovuto da ciascuno studente italiano o straniero iscritto all'Accademia, indipendentemente se iscritto ad un corso di diploma di primo o di secondo livello e se entro od oltre la durata normale del corso di studi (cioè in corso o fuori corso).
2. Può ottenere una riduzione del contributo annuale esclusivamente chi presenta l'attestazione della situazione economica, sia reddituale che patrimoniale, del proprio nucleo familiare, da redigere sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2013, n. 159.
3. Nel caso di studenti (italiani o stranieri) regolarmente residenti in Italia, l'attestazione della situazione economica familiare è effettuata mediante l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), specificamente calcolato per le prestazioni del diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 159/2013 e indicato con la sigla ISEEU, da richiedersi all'INPS o ai centri autorizzati.
4. Nel caso di studenti (italiani o stranieri) residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013, l'attestazione della situazione economica familiare è effettuata tramite l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero o ISEEE, calcolato come la somma



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, da certificare con documenti del Paese di residenza, tradotti in italiano e validati dal consolato o dall'ambasciata italiana del Paese di residenza.

5. Per gli studenti che presentano l'ISEEU ai sensi del comma 3 o l'ISEEE ai sensi del comma 4 il contributo annuale onnicomprensivo è determinato come segue:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1) | 300,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è inferiore o eguale a 16.000 euro; |
| 2) | 600,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è compreso tra 16.001 e 25.000 euro; |
| 3) | 900,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è compreso tra 25.001 e 35.000 euro; |
| 4) | 1.200,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è compreso tra 35.001 e 45.000 euro; |
| 5) | 1.500,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è compreso tra 45.001 e 55.000 euro; |
| 6) | 1.800,00 euro | se l'ISEEU o l'ISEEE è superiore a 55.000 euro. |

6. L'attestazione ISEEU o ISEEE, in corso di validità, deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e non sarà accettata se presentata in ritardo. Nel caso in cui lo studente non presenti, o non sia in grado di presentare, l'attestazione ISEEU o ISEEE, il contributo annuale onnicomprensivo rimarrà pari a 1.800 euro, fatte salve motivate e documentate istanze presentate dallo studente per chiedere una diversa determinazione dell'importo dovuto. Le istanze sono valutate dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia che decide in merito.

7. Agli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 118 del 19 febbraio 2013, si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. I Paesi interessati sono attualmente: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

8. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e sulla base delle relative modalità, il contributo annuale onnicomprensivo non è dovuto:

- a) dagli studenti vincitori di borsa di studio inclusi nelle relative graduatorie fornite dall'Azienda Regionale Toscana per il Diritto allo Studio;
- b) dagli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità superiore al 66% adeguatamente certificati, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) dagli studenti costretti a interrompere gli studi per almeno i due terzi di un anno accademico a causa di infermità gravi e prolungate adeguatamente certificate;
- d) dagli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
- e) dagli studenti che hanno chiesto e ottenuto la sospensione dagli studi per uno o più anni accademici, dietro presentazione di richiesta scritta tramite apposito modulo, sulla base di una motivata e documentata istanza da presentarsi secondo le modalità previste dal Regolamento



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

didattico dell'Accademia.

9. Agli studenti che sono iscritti al primo anno oltre la durata normale del corso di diploma (1° anno fuori corso) e che conseguono il diploma entro la prima sessione estiva utile (a condizione che la "richiesta di tesi" sia presentata entro i termini previsti comunicati dalla Segreteria), il contributo annuale onnicomprensivo è ridotto del 50%, con eventuale rimborso nel caso di contributo già versato. In caso di mancato conseguimento del diploma la seconda metà del contributo dovrà essere versata entro il 31 luglio.

10. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs. 68/2012, gli studenti che non si siano iscritti per uno o più anni accademici, che non hanno chiesto e ottenuto la sospensione dagli studi di cui al comma 8, lettera e) e che intendono riprendere gli studi ricongiungendo la carriera pregressa, devono versare, oltre al contributo annuale onnicomprensivo di spettanza, anche un diritto fisso pari a 500 euro per ogni anno di mancata iscrizione fino a un massimo di 1.000 euro, o, se minore, l'importo totale dei contributi non versati negli anni di mancata iscrizione.

11. Nessun altro contributo è dovuto dagli studenti iscritti all'Accademia oltre il contributo annuale onnicomprensivo, salvo quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni amministrative.

12. Tutti gli studenti, sia italiani che stranieri, sono comunque tenuti a pagare le tasse erariali e la tassa regionale per il diritto allo Studio, attualmente così quantificate:

- € 140,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio, non dovuta nei casi previsti dall'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 449, e, in particolare, da parte degli studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie per le borse del diritto allo studio;
- € 102,93 come tassa erariale per l'immatricolazione al primo anno del corso di diploma di primo o di secondo livello, oppure € 72,67 come tassa erariale per l'iscrizione agli anni successivi;
- € 90,84 come tassa erariale per il diploma, da pagare al momento della presentazione della richiesta di tesi.

Deve inoltre essere apposta la marca da bollo di 16 euro sulle domande di immatricolazione, ovvero di partecipazione agli esami di ammissione ai corsi di diploma di primo o di secondo livello.

Articolo 3 (Rate, scadenze e sanzioni)

1. Il contributo annuale onnicomprensivo può essere pagato in un'unica soluzione, oppure suddiviso in due rate di uguale importo.

- Per le immatricolazioni al 1° anno che non richiedono il superamento dell'esame di ammissione la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il 31 agosto.
- Per le immatricolazioni al primo anno a seguito del superamento dell'esame di ammissione, la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il settimo giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi.
- Per le iscrizioni agli anni successivi al primo e per i trasferimenti da altre Accademie, la scadenza per pagare il contributo totale, o la prima rata, è il 30 settembre.
- La scadenza per pagare la seconda rata è il 30 aprile.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Le ricevute di pagamento devono essere consegnate alla Segreteria didattica, per la prima rata contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione, per la seconda rata entro il 31 maggio.

2. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del D. Lgs. 68/2012, gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle borse regionali per il diritto allo studio universitario possono ritardare il pagamento della prima rata sino alla pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Azienda regionale DSU Toscana, previa consegna alla Segreteria didattica, contestualmente alla domanda di iscrizione, dell'attestazione della presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata dall'Azienda DSU.

3. Gli studenti che risultassero non vincitori della borsa di studio sono tenuti al pagamento della prima rata entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Il contributo sarà calcolato sulla base della dichiarazione ISEEU o ISEEE consegnata al momento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 6. In mancanza della dichiarazione ISEEU o ISEEE il contributo annuale dovuto sarà pari a 1.800 euro.

4. Gli studenti che entro il 30 settembre avessero presentato richiesta di sostenere l'esame di diploma nella sessione invernale possono, in caso di mancato conseguimento del diploma, ritardare l'iscrizione e il pagamento della prima rata fino al 31 marzo e il pagamento della seconda rata fino al 31 maggio, senza applicazione di sanzioni.

5. Gli studenti che, previa presentazione di richiesta scritta tramite apposito modulo, rinunciano agli studi entro il 30 aprile non sono tenuti al pagamento della seconda rata dell'anno accademico corrente o saranno rimborsati dell'importo della seconda rata se fosse stato già pagato. Coloro che rinunciano agli studi dopo il 30 aprile saranno tenuti al pagamento dell'intero importo del contributo annuale.

6. In caso di ritardato pagamento di una delle rate lo studente è tenuto a versare una sanzione aggiuntiva pari al 5% della somma dovuta, se il pagamento avviene entro un mese dalla scadenza, e pari al 10% se il pagamento avviene nei successivi due mesi. Decorsi tre mesi dalla data di scadenza, lo studente è tenuto a pagare una sanzione fissa di 500 euro. Fino al pagamento lo studente è sospeso da ogni atto di carriera e gli atti eventualmente svolti sono nulli.

7. Gli studenti, che, pur essendo regolarmente iscritti, non sono in regola con i pagamenti degli anni accademici precedenti a causa di documentazioni mancanti o carenti sono tenuti a regolarizzare al più presto la loro posizione completando, ove possibile, la documentazione ovvero, in alternativa, pagando gli importi a debito. Per i mancati pagamenti relativi a ciascun anno accademico fino al 2011/2012 la regolarizzazione potrà avvenire, se più conveniente per lo studente, versando un importo fisso a sanatoria di 300 euro. Per i mancati pagamenti relativi a ciascun anno accademico dal 2012/13 in poi, la regolarizzazione potrà avvenire esclusivamente pagando il dovuto, comprese le sanzioni aggiuntive di cui al comma 6, sulla base dei conteggi effettuati dalla Segreteria didattica. Lo studente interessato può comunque presentare un'istanza al Presidente dell'Accademia affinché i conteggi siano rimodulati sulla base di valide e documentate motivazioni. Il Presidente decide nel merito, ferma restando la possibilità per lo studente di presentare un ricorso per via giurisdizionale.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Articolo 4 (Esami di ammissione e di diploma)

1. Per sostenere gli esami di ammissione all'Accademia lo studente è tenuto a versare una tassa erariale di esame pari a 15,13 euro e un contributo di 100 euro per spese amministrative. Il contributo per gli esami di ammissione ai corsi di diploma di secondo livello non è dovuto da parte di chi ha conseguito il diploma di primo livello presso l'Accademia di Firenze.
2. Per essere ammessi all'esame finale di diploma è obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti dovuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 12 del presente regolamento, nessun contributo è dovuto all'Accademia per il conseguimento e il rilascio del diploma.

Articolo 5 (Scuola libera del nudo)

1. Gli iscritti alla Scuola libera del nudo sono tenuti a pagare ogni anno un contributo annuale onnicomprensivo pari a 900 euro. A decorrere dal quarto anno consecutivo di iscrizione, il contributo è ridotto a 500 euro.
2. Il conteggio degli anni consecutivi di iscrizione comprende anche gli anni accademici precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il pagamento è effettuato in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 6 (Studenti Erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli)

1. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono all'Accademia nell'ambito del programma ERASMUS non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.
2. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono a corsi dell'Accademia sulla base di specifiche convenzioni sono tenuti a versare all'Accademia il contributo determinato nell'ambito della convenzione o, in mancanza di indicazione, un contributo annuale onnicomprensivo di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione.
3. Coloro che intendono iscriversi a singoli corsi di insegnamento dell'Accademia, con un massimo di tre corsi ogni anno, presentano domanda al Direttore dell'Accademia. Se ammessi, sono tenuti a versare all'Accademia un contributo annuale onnicomprensivo di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 7 (Controlli)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

1. L'Accademia si riserva di effettuare controlli a campione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni ISEEU o ISEEE presentate dagli studenti.
2. Fatta salve le eventuali responsabilità penali da accertarsi da parte delle autorità competenti, lo studente che ha presentato una dichiarazione ISEEU o ISEEE risultata mendace è tenuto a versare per ogni anno di iscrizione il contributo massimo di 1.800 euro più la mora di 500 euro su ciascuna rata.
3. Ogni studente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati e la documentazione reddituale per almeno cinque anni e ad esibirla su richiesta dell'Accademia.

Articolo 8 (Errati versamenti, contestazioni e tempi di rimborso)

1. Lo studente che ha proceduto ad un errato versamento può chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato o la compensazione con versamenti successivi dovuti da lui stesso.
2. Lo studente che abbia una contestazione da rivolgere all'Accademia sull'applicazione del presente regolamento presenta una documentata istanza su cui decide il Consiglio di amministrazione.
3. Eventuali rimborsi agli studenti saranno effettuati dall'Accademia entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Articolo 9 (Modalità di versamento)

1. I contributi dovuti all'Accademia devono essere versati esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato all'Accademia di Belle Arti di Firenze presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Filiale di Firenze, Agenzia VIA PELLICCERIA, 34/R - 50123 FIRENZE
IBAN: IT22N010050280000000200010 - SWIFT/BIC: BNLIITRR
2. Le tasse erariali (tassa d'esame, tassa di iscrizione e frequenza e tassa di diploma) devono essere versate sul conto corrente postale n. 1016 intestato a "Ufficio Tasse Scolastiche Pescara" con causale "Tasse scolastiche".
3. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere versata come indicato sul sito dell'Azienda Regionale <https://areastud.dsu.toscana.it>.

Firenze, 15 luglio 2015



IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
(prof. Luciano Modica)

Luciano Modica